



**DIREZIONE GENERALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

San Marino, 22 novembre 2024/1724 d.f.R.

Preg.mo
**RESPONSABILE PROVVEDITORATO
SCOLASTICO**
Avv. Alessia Ghironzi
SUA SEDE

Oggetto: parere ai sensi dell'art.51bis del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e s.m.i. in relazione a caso pratico operativo di particolare complessità – rif. prot. 103708/2024

Lo scrivente è ad anticipare, con riserva di ratifica da parte del Collegio previsto dall'articolo 51-bis del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e s.m.i., il seguente parere in riferimento al caso pratico operativo rappresentato nella Sua nota Prot.n.103708/2024, provvedendo a fornire, in particolare, gli indirizzi più pertinenti per una corretta applicazione dell'articolo 53, comma 3, della Legge 27 marzo 2002 n.49, come modificato dall'articolo 15 del Decreto Delegato 26 maggio 2023 n.87.

L'articolo 53 della Legge n.49/2002 e successive modifiche disciplina il *modus operandi* nel caso in cui le parti contrattuali rilevino una "esecuzione difficile od eccessivamente onerosa" delle prestazioni precedentemente stabilite. Di seguito si riporta integralmente tale disposizione:

1. *Il corrispettivo determinato, salvo i casi già disciplinati, relativi alle varianti di esecuzione, è invariabile.*
2. *Se intervengono fatti o circostanze non prevedibili al momento in cui si è perfezionata la convenzione, quali aumenti o diminuzioni nei costi, tali da rendere l'esecuzione difficile o eccessivamente onerosa, sia la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici, sia il fornitore od il somministratore od il subappaltatore o cessionario del contratto, possono sempre richiedere una nuova determinazione del corrispettivo.*
3. *L'esecuzione si ritiene difficile o eccessivamente onerosa soltanto quando gli aumenti o le diminuzioni eccedano di un decimo il corrispettivo già determinato. In caso di accertato aumento di oltre un decimo nei costi, il fornitore od il somministratore od il subappaltatore od il cessionario del contratto ha diritto alla maggiorazione del corrispettivo in suo favore per il solo importo eccedente il predetto decimo; è fatto, comunque, salvo quanto previsto dall'articolo 48.*
4. *La richiesta di revisione del prezzo non legittima mai il fornitore od il somministratore o il subappaltatore o cessionario del contratto a sospendere l'esecuzione delle prestazioni, sia in corso, sia già promesse.*

Alla luce della disciplina sopra riportata, è possibile ricavarsi il **principio generale dell'invariabilità del corrispettivo**, determinato nella fase di aggiudicazione del contratto di fornitura o somministrazione e consolidato con la sottoscrizione del contratto d'appalto.

Tuttavia, è opportuno segnalare che, nonostante tale principio generale, le parti possano procedere alla ridefinizione del corrispettivo così stabilito nel contratto d'appalto.

Per potersi pronunciare al meglio sulla corretta applicazione delle disposizioni del sopra trascritto articolo 53 che stabiliscono le condizioni e le modalità per una nuova definizione del corrispettivo, pare opportuno procedere preliminarmente alla contestualizzazione delle disposizioni medesima all'interno della fase di esecuzione del contratto di fornitura o somministrazione, dovendo precisarsi che le stesse stabiliscono la disciplina della procedura di revisione dei prezzi già determinati nella fase di aggiudicazione.

Inoltre, lo scrivente ritiene indispensabile un approfondimento sulla procedura di revisione dei prezzi, andando ad analizzare le ragioni che hanno ispirato le recenti modifiche in materia nell'ambito del Codice dei Contratti Pubblici della Repubblica Italiana (D.Lgs. n. 36/2023). Nello specifico, dagli approfondimenti

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via della Capannaccia, 13- 47890 San Marino A4
T +378 (0549) 882837 - F +378 (0549) 882835
info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm



**DIREZIONE GENERALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

operati è possibile affermare che è stato proprio il contesto economico e politico internazionale ad aver "stimolato" le modifiche normative in questione poiché, da una disciplina carente - per non dire pressoché assente - l'istituto della revisione dei prezzi ha visto una rinnovata dignità e rilevanza come reazione ad eventi assolutamente imprevedibili ed imprevedibili quali, *in primis*, l'emergenza da COVID-19 e lo scoppio della guerra in Ucraina: tali avvenimenti hanno, infatti, determinato un aumento indiscriminato dei prezzi dei fattori della produzione che, incidendo sulla percentuale di utile stimata al momento della formulazione dell'offerta, hanno costretto gli appaltatori a svolgere le prestazioni contrattuali a condizioni deteriori rispetto a quelle pattuite.

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici - i cui disposti vengono qui richiamati quali *lex loci vicioris* (v.si A. Zavoli, "Lineamenti di Diritto Processuale e Amministrativo Sammarinese", Aiep Editore, Rep. San Marino, Ed.1993, pag.30) - non si è limitato a indicare i criteri per l'applicazione del meccanismo revisionale, bensì ha attribuito al c.d. "principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale" dignità di principio generale, provvedendo alla relativa declinazione.

L'articolo 9 del Codice, collocato appunto tra i "Principi generali" con cui il Codice stesso esordisce, prospetta al comma 1 un vero e proprio diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali purché:

- siano sopraggiunte circostanze straordinarie ed imprevedibili, che siano estranee alla normale alea contrattuale e ai fisiologici rischi e fluttuazioni del mercato;
- il soggetto pregiudicato dalle suddette circostanze non si sia volontariamente assunto il relativo rischio;
- i suddetti eventi abbiano alterato in maniera rilevante l'originario equilibrio contrattuale.

Inoltre, al comma 5 del medesimo articolo 9 è previsto che, in applicazione del predetto principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, trovi diretta applicazione proprio la disposizione del successivo articolo 60, recante la disciplina della revisione dei prezzi. La procedura relativa alla revisione dei prezzi può essere attivata, a seguito dell'introduzione di specifiche clausole contrattuali, "al verificarsi di **particolari condizioni di natura oggettiva**, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione [...]".

Dall'analisi del comma 3 del detto articolo 60 si apprende che per determinare in maniera oggettiva la variazione dei costi e dei prezzi debba farsi riferimento, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, ai pertinenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Pertanto, in riscontro alla Sua richiesta per un parere in relazione al caso pratico operativo prospettato e alla luce dell'approfondimento sulla disciplina italiana in materia di revisione dei prezzi sopra esposta, si ritiene che la Stazione Appaltante, qualora sia destinataria di un'istanza di rideterminazione del corrispettivo pattuito nella fase di aggiudicazione della fornitura, nel valutare se accordare o meno all'operatore economico la revisione in aumento del prezzo precedentemente determinato debba verificare:

1. che i fatti o le circostanze siano effettivamente **sopravvenuti** e **non siano stati prevedibili** al momento in cui è avvenuta la sottoscrizione del contratto: in altre parole, la Stazione Appaltante deve verificare l'assenza di elementi che abbiano potuto far presagire all'impresa un probabile aumento dei fattori che concorrono alla determinazione del prezzo dei prodotti
2. che la documentazione prodotta dall'impresa a supporto della richiesta di aumento dei prezzi dei prodotti forniti all'Amministrazione sia idonea a dimostrare l'effettività e l'ammontare degli aumenti stessi: in particolare, deve produrre alla Stazione Appaltante documentazione, quali fatture, bolle, prezziari ecc., che consenta di dimostrare l'effettivo e stabile (per un congruo periodo) aumento dei costi dalla stessa sostenuti per approvvigionarsi, a sua volta, dei prodotti forniti all'Amministrazione;
3. che la variazione in aumento dei prezzi dei prodotti proposta da sia ritenuta congrua dalla Stazione Appaltante sulla base di una valutazione che consideri **indici oggettivi reperibili da fonti affidabili** (quali i pertinenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT o altro).

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via della Capannaccia, 13- 47890 San Marino A4
T +378 (0549) 882837 - F +378 (0549) 882835
info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm



**DIREZIONE GENERALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

Una volta effettuate le verifiche di cui sopra e, quindi, riscontrata la sussistenza di un disequilibrio dei rapporti rispetto a quelli instaurati al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura, la Stazione Appaltante sarà, perciò, tenuta a riequilibrare il rapporto, riconoscendo all'impresa la maggiorazione dei prezzi dei prodotti per il solo importo che ecceda il decimo del corrispettivo stabilito in fase di aggiudicazione, fermo restando la possibilità di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 48 della Legge n.49/2002.

Il presente parere verrà sottoposto alla ratifica del Collegio previsto dall'articolo 51-bis del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e s.m.i.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Avv. Manuel Canti

Firmato digitalmente da: Manuel Canti
Organizzazione: PARSM/01
Data: 22/11/2024 16:46:12

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00109246 del 25/11/2024

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via della Capannaccia, 13- 47890 San Marino A4
T +378 (0549) 882837 - F +378 (0549) 882835
info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm